



**Tribunale di Venezia
Sezione Lavoro
IL GIUDICE DEL LAVORO**

Nella causa n. 1386 /2021 RG

Letto il ricorso che precede,

FISSA

per la comparizione delle parti davanti a sé l'udienza del 09/11/2021 ad ore 13:40 .

Dà termine fino al 23/9/2021 per la notifica alla controparte e termine al convenuto fino al 29/10/2021 per il deposito di eventuali note difensive.

SI RICORDA CHE AI SENSI DELL'ART. 221, co 3, d.l. 34/2020, conv. mod l. 77/2020, sino al 31/12/2021 come da proroga sotto indicata, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. 179/2012, conv. legge n. 221/2012 (quindi anche gli atti introduttivi), sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.

SI RICORDA - anche a parte ricorrente - ALTRESI' che I DOCUMENTI DEPOSITATI TELEMATICAMENTE DEVONO ESSERE ORDINATI CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA 01, 02, 03 ECC. (OVVERO, SE SUPERIORI A 100, 001, 002, 003 ECC) E RIPORTARE, A FIANCO DEL NUMERO, LA DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO.

GLI ATTI DEPOSITATI TELEMATICAMENTE DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE SPECIFICHE TECNICHE, IN PARTICOLARE OTTENUTI DA TRASFORMAZIONE DI UN DOCUMENTO TESTUALE, SENZA RESTRIZIONI PER LE OPERAZIONI DI SELEZIONE E COPIA DI PARTI; NON È PERTANTO AMMESSA LA SCANSIONE DI IMMAGINI.

*** **

- visti l'art. 221, comma 7, d.l. 34/20 conv. mod. l. 77/20 e art. 221, comma 6, d.l. 34/20 conv. mod. l. 77/20, art. 1, comma 3, lett. a), d.l. n. 125/2020 e art. 1, comma 3, lett. b), n. 7, d.l. n. 125/2020, art. 23 d.l. 137/20, art. 1 co 1, d.l. 2/2021, art. 6 d.l. 44/21, art. 7 d.l. 105/21 con proroga al 31/12/2021 delle disposizioni di cui all' art. 221, commi 3-10, d.l. 34/2020 e art. 23 d.l. 137/20;

- visto il provvedimento del 2/11/2020 (sostitutivo dei precedenti) con il quale Direttore Generale del SIA ha individuato i collegamenti da remoto per la celebrazione delle udienze civili (Skype for business e TEAMS) e considerata la disponibilità del programma TEAMS;

al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

DISPONE

1)gli avvocati, e le parti qualora lo ritengano ma comunque dalla stessa postazione da cui si collega il difensore, salvo autorizzazione su motivata istanza, potranno partecipare alla udienza del sopra indicata, mediante videochiamata utilizzando il seguente link <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:ddb44e77322f4015b3a7df12708af775@thread.tacv2/1631365812901?context=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%22c6810127-7d7a-4565-9cf9-45db38eda10e%22%7D> ; i partecipanti saranno presenti alla propria postazione almeno 10 minuti prima dell'orario fissato;



2) si fa espresso avviso che previa verifica della regolare comunicazione/notificazione del presente provvedimento potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti;

3) per il collegamento in video-chiamata i partecipanti dovranno disporre di un computer dotato di telecamera, microfono e casse, o portatile -munito degli stessi accessori- o smartphone (non consigliato) o tablet; i partecipanti dovranno poi seguire le istruzioni impartite e comunque potranno seguire quelle pubblicate sul sito dell'Ordine degli avvocati di Venezia <https://ordineavvocativenezia.it/wp-content/uploads/2020/03/Videoconferenza-guida-veTeams.pdf> ; per la partecipazione all'udienza non è necessaria l'installazione del programma TEAMS Microsoft Office;

4) i partecipanti devono assicurare che per tutta la durata dell'attività istituzionale, nella stanza dove essi operano, non sopraggiungano altre persone e che qualora ciò dovesse accadere interromperanno immediatamente la connessione;

5) si impegnano a non registrare la videochiamata e a non divulgare immagini e registrazione;

6) dovrà essere fornito un numero di telefono per eventuali problemi di collegamento nonché l'indirizzo di mail ordinaria (non pec);

7) l'impegno di cui ai punti 4) e 5), i recapiti telefoni e indirizzi mail (non PEC) di cui al punto 6), oltre a quello dell'eventuale sostituto processuale, devono essere indicati in ATTO DI CONSENSO alla trattazione dell'udienza da remoto da depositare telematicamente entro il 29/10/2021 e il resistente unitamente alla costituzione;

8) per il combinato disposto dei commi 6 e 7, **l'udienza verrà tenuta in videoconferenza solo con la parte che ha prestato il consenso, mentre con le restanti parti l'udienza verrà tenuta in presenza senza ulteriori avvisi**; tuttavia si invitano le parti, per quanto possibile, a concordare la modalità di svolgimento dell'udienza stanti le difficoltà tecniche connesse allo svolgimento dell'udienza c.d. "ibrida".

Venezia, 11/09/2021

IL GIUDICE
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara

